

Il giorno **Diciotto** del mese di **settembre** dell'anno **2017**, alle ore 19,30, in **seconda convocazione**, presso la sede comunale, in una sala aperta al pubblico, **si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente**, convocata giusta nota prot. n. 14852 del 14/09/2017, con all'o.d.g.:

- *Regolamento Procedimenti amministrativi;*
- *Regolamento accesso atti amministrativi;*
- *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i consiglieri: Giovanna Guido e Taurino Anna Rita.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti, le funzioni di segretario verbalizzante, sono svolte dal dipendente comunale Pennetta Vincenzo, incaricato dal Segretario Generale, che procede alla redazione del presente verbale della riunione.

Il Presidente fa presente che il Segretario Generale ha trasmesso n. 2 mail inerenti l'esercizio del diritto di accesso del Consigliere comunale.

Si procede quindi alla stampa delle dette mail che vengono lette ed esaminate.

Con riferimento alla massima della sentenza resa dal TAR Basilicata Sez. I n. 564/2017 la quale ha stabilito che il consigliere comunale può accedere a qualsiasi documento ed atto amministrativo dell'Ente, anche di natura riservata, ai sensi del TUEL e della L.241/90, la Commissione ritiene di confermare il testo dell'art. 26 della bozza del Regolamento integrandolo con il richiamo alla L. 241/90 ed eliminando il riferimento all'art. 43 c.2 del D.Lgs.267/2000 che viene richiamato integralmente.

Si procede ad aggiornare l'art. 26 sul file della bozza del Regolamento di cui si trascrive di seguito il testo:

Art. 26

Accesso dei consiglieri

1. L'accesso dei consiglieri è disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla Legge n.241/1990.

Si procede successivamente con l'esame del parere espresso dal Servizio Affari Istituzionali e Locali della Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto la "Richiesta di accesso agli atti del protocollo generale da parte di un Consigliere Comunale".


Preso atto che il parere conferma il diritto dei consiglieri comunali di prendere visione degli atti del protocollo generale dell'ente, comprensivi sia della posta in arrivo che di quella in partenza, in quanto attività funzionale alla individuazione degli estremi identificativi degli atti in merito ai quali i consiglieri possono avere interesse ad esercitare il diritto di accesso vero e proprio, considerato che detta attività rientra tra le prerogative del consigliere comunale, la Commissione ritiene di confermare l'impostazione, condivisa anche dal Segretario Generale, di non disciplinare in apposito allegato al testo regolamentare l'esercizio di accesso dei consiglieri comunali, confermando il testo del su esposto articolo 26 che richiama la normativa generale in materia.

n.57/2017


La seduta è tolta alle ore 20,25.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in duplice originale di cui un esemplare viene consegnato al Presidente della IV Commissione Comunale permanente e l'altro viene ritirato dal segretario verbalizzante per la sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune e la sua successiva conservazione in atti.

I CONSIGLIERI



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE

